

REPUBBLICA ITALIANA

87/40 2517 Reg. Cres 100356 Reg. Rep.

N.R.I.F.: 11/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Francesco Antonio Genovese

Presidente

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Giudice rel.



L.F. della società di fatto composta dalle seguenti società con sede, tutte, in Prato, via

Control of the same of the sam

- 1) Company Company Company (1) Company (1) Grand (1) Company (1) Grand (1) Company (1) Com
 - 2) sri;
 - 3) srl;
 - 4) snc, già dichiarata fallita;
 - 5) an snc di san dende e de la communicación
 - 6) già dichiarata fallita;
 - 7)
 - 8)



nonché dei soci illimitatamente responsabili della predetta società di fatto e di quelli delle società socie della società di fatto;

Esaminata l'allegata documentazione;

Sentiti gli interessati;

OSSERVA

Come riferito dal Curatore nella relazione ex art 33 L.F.: la società è stata costituita

quanto segue.

società consortile cooperativa

il 22.10.1975 con il nome di "Coppulario della consortile Consortile Cooperativa a responsabilità limitata; l'attività principale consisteva nella lavorazione tessile svolta dalle singole imprese artigiane socie con lo scopo essenzialmente mutualistico per un fine di produzione e lavoro comune, in modo da garantire il miglior collocamento dei soci e più competitività della loro produzione sul

mercato; nel corso del 2005 fu modificata la denominazione sociale in "Chambaratoriale Consortile Cooperativa"; in tale data la compagine sociale, a seguito della uscita dal Consorzio di alcuni soci, era costituita da: Consorzio di alcuni soci, e

Tale compagine sociale è rimasta invariata fino ad oggi.

All'art. I dello Statuto si prevede "Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata".



Questo Tribunale ha già dichiarato il fallimento oltre che di Società Consortile Cooperativa (sentenza 27.01.10) anche di Tessitura e snc (sentenza 20.01.10) e (sentenza 24.03.10).

Nei confronti delle imprese individuali presentate distinti ricorsi diretti ad ottenerne dichiarazione di fallimento ed è stato conseguentemente iniziato il relativo procedimento.

Applicabilità delle norme dettate per la società (in particolare nella fattispecie delle società a responsabilità limitata) e delle norme sul fallimento.

Secondo l'art. 2615-ter c.c. "Le società previste nei capi III e seguenti del Titolo V

Le disposizioni che disciplinano le società consortili quindi sono da un lato quelle che regolano le società commerciali e dall'altro quelle che regolamentano il consorzio.

In base alla giurisprudenza consolidata è fallibile il consorzio con attività esterna, qualora abbia svolto in concretto attività imprenditoriale anone a la delle previsioni statutarie: Trib. Roma 15.01.00).

E' stato al riguardo osservato come la struttura consortile, di per sé neutra, non sia incompatibile con la finalità commerciale dell'ente.

La Suprema Corte in più occasioni ha riconosciuto la natura di impresa commerciale al consorzio con attività esterna, quale entità giuridica e centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle singole imprese consorziate (C. lav. 19347/07 e C. 4441/89).

Il fallimento del consorzio non determina normalmente il fallimento dei consorziati, la cui responsabilità per le obbligazioni del consorzio è solidale ma non illimitata (art. 2615/2 c.c.).



In dottrina si è tuttavia osservato che l'effetto di ripercussione non sarebbe impedito nel caso di società consortile di persone o qualora, nel caso di consorzio esterno, si ravvisasse una società di fatto simulata per il tramite di un contratto di consorzio od occulta.

Per le società consortili quindi valgono le regole generali secondo cui il fallimento segue la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il tipo di società utilizzato.

Alle società cooperative il codice civile estende le norme dettate per le società lucrative, in particolare, per le società per azioni o a responsabilità limitata.

Secondo l'art. 2519 c.c. infatti "Alle società cooperative, per quanto non previsto nel

presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvera con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro"

Inoltre "Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" (art. 2518 c.c.).

Quanto all'assoggettabilità a fallimento: "Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento" (art. 2545-terdecies/1 secondo paragrafo c.c.).

Per stabilire se una cooperativa sia o meno assoggettabile a fallimento, al di là della enunciazione astratta di uno scopo mutualistico nello statuto, deve verificarsi se la stessa abbia effettivamente svolto in concreto ed in modo sistematico un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che tale attività sia compresa o meno nell'oggetto sociale (C. S.U. 1665/94).



Sulla base di tali principi, Società Consortile Cooperativa nel cui statuto come detto si richiamavano le norme sulle società a responsabilità limitata, su istanza della medesima, è stata dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza 27.01.2010.

Ammissibilità del fallimento di una società di capitali quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone.

Il diritto societario attuale, nella sua disciplina riformata, consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in altre società tali da comportare una responsabilità illimitata delle prime per le obbligazioni di queste ultime: le società per azioni possono quindi essere socie di società di persone (art. 2361 c.c.).

La regola, dettata nell'ambito della disciplina delle società per azioni, deve ritenersi applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Il riferimento normativo che consente tale interpretazione è contenuto nell'art. 111-duodecies d.a. c.c.. Secondo tale norma qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361 comma secondo del codice siano società per azioni, società in accomandita per azioni o società

a responsabilità liimitata, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni.

Da qui in via generale il principio sotteso alla norma: cioè la possibilità delle società di capitali di partecipare a società comportanti una responsabilità illimitata.

Pertanto nel caso di fallimento della società di persone cui partecipino società di capitali, anche queste ultime dovranno necessariamente essere dichiarate fallite ai sensi dell'art. 147 comma 1 L.F..

A proposito di quest'ultima regola, è stato efficacemente affermato in dottrina, che essa costituisce sul piano dell'esecuzione lo strumento tecnicamente più idoneo per realizzare a carico dei soci la garanzia posta dalla legge a favore dei creditori sociali senza lesione dei reciproci interessi di questi ed anche dei creditori particolari.



Ammissibilità del fallimento di una società di capitali quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto

Il citato art. 2361 comma II c.c. dettato in materia di società per azioni, prevede la necessità dell'adozione di determinate formalità al fine dell'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata: la delibera assembleare e la specifica informazione della partecipazione nella nota integrativa del bilancio da parte degli amministratori.

Tuttavia deve ritenersi che nel caso di mancata adozione di tali formalità l'assunzione delle partecipazioni non sia inficiata o impedita.

In particolare a tale condivisibile conclusione è pervenuta certa giurisprudenza di merito che ha affermato 'lla possibilità di configurare una società di fatto tra società di capitali e società di persone che prescinde sia dalla formalizzazione, attraverso un atto scritto, dell'assunzione della partecipazione societaria (desumibile da un comportamento concludente) sia dalla preventiva delibera assembleare "(Trib. Forlì b

febbraio 2008), ed anche "è vero che l'art. 2361/2 prescrive, per le società per azioni, la delibera assembleare per l'assunzione di partecipazione in società comportanti la responsabilità illimitata, ma è altresì vero che l'assunzione di partecipazione in altra società costituisce un atto di gestione che è, per legge, riservato agli amministratori (anche se con la limitazione di cui all'art. 2361/2) e nessuna norma sanziona di nullità o di inefficacia la partecipazione assunta in assenza di delibera" (Trib. Firenze 12 agosto 2009).

Si è infatti giustamente osservato, con riferimento alla necessità della delibera assembleare, che l'assunzione di partecipazioni in altre società non rientra tra le competenze dell'assemblea, ma piuttosto costituisce tipico atto gestorio spettante per legge in via esclusiva agli amministratori, che sono titolari di un potere di



6

. ..

rappresentanza generale (artt. 2384 c.c. e 2475-bis c.c.); pertanto. la delibera assembleare, deve essere configurata quale autorizzazione diretta a rimuovere un limite, previsto dalla legge, all'esercizio di tale potere da parte degli amministratori.

Da ciò consegue che l'atto gestorio compiuto dall'organo amministrativo nell'ambito della competenza ad esso spettante, deve ritenersi idoneo ad obbligare la società nei confronti dei terzi, anche nell'ipotesi del mancato rispetto del limite legale costituito dalla delibera assembleare, con l'unica conseguenza della responsabilità dell'organo rappresentativo.

Una tale conclusione consente di tutelare i creditori che in buona fede possano avere fatto affidamento sulla esistenza della società costituita di fatto, e senza il rispetto di particolari formalità, da parte di società di capitali per l'esercizio in comune dell'attività di impresa.

L'esigenza di tutelare i terzi è infatti considerata prevalente su quella di tutelare i soci dalla legge, che esclude one le limitazioni ai poteri degli amministratori ancorche

pubblicate, possano essere opposte ai terzi (art. 2384 c.c.).

Si è giustamente osservato (v. Trib. Forlì citato che argomenta in modo approfondito e dettagliato e del tutto condivisibile con riferimento anche ad altre norme del codice) che benché l'art. 2384 c.c. faccia riferimento alle limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" mentre la delibera assembleare di cui all'art. 2361 c.c. sarebbe invece una limitazione risultante dalla legge, che l'art. 2361 rimettendo la decisione sulla limitazione all'assemblea non sarebbe altro che una limitazione decisa da un organo competente (appunto l'assemblea) nonché che "l'ipotesi in cui sia mancata la delibera all'assunzione di partecipazione in società di persone non è ipotesi onotologicamente e sostanzialmente diversa da quella in cui sia stata adottata una delibera che abbia imposto limiti ai poteri gestori degli



amministratori e sia stata da questi disattesa", ipotesi quest'ultima in cui ai sensi dell'art. 2384 c.c. la limitazione non sarebbe opponibile ai terzi.

Si osserva inoltre come nel sistema normativo societario nelle fattispecie in cui determinate decisioni debbano essere preventivamente deliberate dall'assemblea (per es. nelle ipotesi di acquisto di azioni proprie di cui all'art. 2357 c.c. o di azioni o quote della società controllante di cui all'art. 2359-bis c.c.) non sia mai prevista la nullità o l'inefficacia dell'atto negoziale compiuto dall'organo amministrativo senza la preventiva autorizzazione, ma soltanto l'obbligo di adottare determinati comportamenti per regolarizzare la situazione (cfr. artt. 2357 /4 c.c. e 2359-ter c.c.).

Infine non pare costituzionalmente giustificato consentire la partecipazione in società di persone per fatti concludenti da parte di società di persone ed escluderla nell'ipotesi di società di capitali che abbiano posto in essere i medesimi comportamenti concludenti solianto per il fatto che questi ultimi non siano stati preventivamente autorizzati dall'assemblea.

Quanto all'altro onere previsto dall'art. 2362 c.c. comma II, ossia la menzione della partecipazione nella nota integrativa al bilancio, deve ritenersene l'irrilevanza ai fini della validità ed efficacia della partecipazione.

Come correttamente è stato osservato essendo tale adempimento posto a tutela dei soli creditori della società di capitali, fare derivare dalla sua mancanza l'invalidità o inefficacia della partecipazione non sarebbe coerente con la nuova disciplina societaria che, come sopra già evidenziato, è improntata all'esigenza di tutelare tutti i terzi (e non solo i creditori della società di capitali) che abbiano fatto affidamento sugli atti degli amministratori ancorchè questi siano stati posti in essere in violazione dei limiti imposti dallo statuto o dagli organi competenti.



D'altro canto, si è ancora precisato, nessuna tutela hanno i creditori personali del socio occulto di società palese o della società occulta nelle ipotesi di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 l.f..

Sarebbe quindi irragionevole sanzionare il mancato rispetto della formalità con il mantenimento della responsabilità limitata, avendo la pubblicità la generale funzione di tutelare i terzi ed essendo tale tutela maggioremente garantita dal regime di responsabilità illimitata; ed infatti normalmente le regole fanno derivare il regime della responsabilità illimitata dal mancato adempimento degli oneri pubblicitari.

Da qui in via generale la possibilità che una società di capitali possa essere socia di

fatto di una società di persone regolare oppure socia di una società di fatto.

Alla prima ipotesi risulterebbe pertanto applicabile l'art. 147 comma 1° L.F. ("Se dopo la dichiarazione di fallimento della società (di persone) risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale spi Istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi")

Per la seconda, occorrerebbe fare riferimento all'art. 147 comma 5° L.F. ("Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile"), norma che tuttavia fa esclusivo riferimento all'imprenditore individuale.

Ritiene il tribunale che tale norma contenga una regola generale e che possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la partecipazione alla società di fatto risulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore collettivo.

La norma, infatti, costituisce una delle ipotesi applicative del principio più generale dell'estensione del fallimento della società di fatto ai soci di essa.




Pertanto qualora dopo il fallimento di un imprenditore risulti che l'impresa è riferibile ad una società di fatto con altri soggetti, deve essere dichiarato il fallimento di questa e dei soci illimitatamente responsabili.

Come correttamente ritenuto da una parte della giurisprudenza (già citata sent. Tribunale di Forlì, 9 febbraio 2008, pronunciata in una fattispecie relativa all'estensione del fallimento ad una società di fatto tra una società a responsabilità limitata, già dichiarata fallita, e un'altra srl, una spa ed una persona fisica) la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 147 L.F. deve intendersi comprensiva di tutte le ipotesi in cui, dopo il fallimento di un imprenditore (sia esso persona fisica o società), risulta che

l'attività dallo stesso esercitata era in realtà riferibile ad una società partecipata anche da altre parti; in ogni caso, la disposizione citata deve reputarsi analogicamente applicabile, ricorrendo l'identica ratio, anche all'ipotesi in esame. Ed infatti dalla risposta negativa scaturirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, essendo del tutto irragionevole che la stessa società di fatto, risultata esistente tra i medesimi soci (persone fisiche e

società), possa essere dichiarata fallita in estensione in base all'art. 147 quinto comma L.F. solo se l'accertamento della sua esistenza deriva dal fallimento di una persona fisica socia e non qualora consegua al fallimento di un società socia.

La circostanza che il quinto comma dell'art. 147 L.F. faccia riferimento espressaente al solo previo fallimento di un imprenditore individuale è stata giustificata con il fatto che nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo di riforma (n. 5 del 2006) laddove si precisa che con le nuove disposizioni si è inteso recepire il noto orientamento giurisprudenziale in tema di società occulta; orientamento sviluppatosi intorno all'ipotesi della società occulta tra soci persone fisiche e non già con soci che rivestivano la forma di impresa collettiva, considerato —come è noto—che, prima della riforma del diritto societario, si negava prevalentemente la legittimità della



partecipazione di società in genere (e non solo di capitali) in qualità di soci di società di persone, come la società di fatto (occulta).

Ritenuta l'applicazione anche nell'ipotesi in cui la partecipazione alla società di fatto risulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore collettivo, e l'ammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di fatto, la norma deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di società di fatto risultante dopo la dichiarazione di fallimento di una società di capitali.

Legittimazione

Quanto alla legittimazione del curatore a proporre l'istanza per l'estensione del fallimento, una volta ritenuta la possibilità di applicare la norma di cui all'art.147 comma 5° L.F. all'ipotesi in cui dopo il fallimento di una società di capitali, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di fatto di cui la società fallita è socia di fatto illimitatamente responsabile, deve ritenersi la legittimazione del curatore della società di capitali previamente dishiarata fallita.

Infatti una volta estesa in via analogica l'applicazione della norma di cui all'art. 147 comma 5° L.F., deve conseguentemente ritenersi che anche il curatore di una delle società facenti parte della società di fatto sia legittimato a richiedere l'estensione del fallimento.

Ciò soprattutto nel caso di inerzia del curatore dell'impresa individuale, nell'ipotesi non disciplinata dalla norma, in cui non vi sia un unico curatore ma più curatori, essendo già fallite più imprese individuali o collettive facenti parte della società di fatto.

Cooperativa, Cooperativa e di Cooperativ



Nella fattispecie, sulla base degli elementi evidenziati dal Curatore, è ravvisabile una società di fatto tra le imprese (società con quelle cui si chiede l'estensione del fallimento.

Più precisamente nella fattispecie dietro l'apparenza esterna della società consortile, simulata, è ravvisabile un'unica realtà societaria, e cioè una società di fatto partecipata quali soci dalle imprese consorziate, costituite da imprese individuali e collettive (di persone e di capitali).

Dei relativi elementi costitutivi –il fondo comune, la partecipazione dei soci agli

utili ed alle perdite e l'affectio societatis- sono indici rivelatori, come evidenziato dal

Curatore (relazione ex art/33 l.f.):

l'identità della struttura organizzativa e produttiva;

l'unicità della struttura amministrativa;

la sostanziale esclusività dell'attività delle imprese associate a fax: della

-l'intreccio delle reciproche granzie fideiussorie.

Come accertato dal Curatore il Consorzio fallito gestiva la contabilità e l'amministrazione di tutte le imprese consorziate, nonché la produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati.

Le imprese consorziate non avevano altri clienti all'infuori del consorzio fallito (tutte le fatture emesse dalle imprese negli anni 2008 e 2009 sono esclusivamente nei confronti della società consortile (consorzio) e le lavorazioni da loro effettuate erano esclusivamente poi commercializzate dal consorzio.

Esse tutte con sede legale nella stessa sede del Consorzio operavano all'interno ed utilizzavano la medesima struttura operativa.



Pur avendo ciascuna impresa dipendenti propri, nelle lavorazioni venivano utilizzate le strumentazioni anche delle altre imprese.

Come riferito da la compania de all'udienza prefallimentare tenutasi a seguito della presentazione di istanza di fallimento nei suoi confronti, il numero dei dipendenti della sua impresa (otto) non coincideva con il numero (dodici) dei macchinari dell'impresa che, pertanto, venivano utilizzati anche dai dipendenti delle altre imprese.

La circostanza è stata confermata nel procedimento per la dichiarazione di fallimento anche dell'impresa individuale da una delle dipendenti che l'aveva promosso.

ha anche dichiarato: "in sostanza era un'unica società e la mia era solo un'unità operativa. La pluralità delle società era mantenuta allo scopo di rimanere Consorzio con contratta tessile artigiano".

I rapporti delle imprese consorziate con la società consortile con comprecisato all'udienza dal legale nappresentante di quest'ultima erandera delle consortile c

regolati da contratti di somministrazione con cui metteva a disposizione delle consorziate beni e servizi dietro riconoscimento di un corrispettivo, determinato sulla base del fatturato e dei consumi di ciascuna impresa.

Il Curatore ha accertato che di fatto negli ultimi anni la ripartizione dei costi e dei ricavi tra le imprese era invece avvenuta in misura fissa o comunque non in rapporto al contributo lavorativo e produttivo prestato da ciascuna impresa e quindi non più sulla base di quanto stabilito nei predetti originari contratti di somministrazione.

In sostanza negli ultimi anni le imprese avevano collaborato allo svolgimento dell'attività commerciale comune semplicemente sostenendone i costi e ripartendone i ricavi.




Da tali elementi emerge un'unica organizzazione imprenditoriale della società consortile.

Non ha rilevanza l'aspetto puramente formale della iscrizione delle consorziate nell'albo delle imprese artigiane (Cass. 2.4.10, n. 8073).

Le singole imprese consorziate, ciascuna con propri beni e dipendenti, che però di fatto venivano impiegati anche dalle altre, collaboravano tra loro per l'esercizio in comune dell'attività, da esse sostenuta anche con la prestazione di reciproche ed incisive garanzic fideiussorie (v. relazione del Curatore).

A tale ultimo proposito, poiché per conferimento deve intendersi ogni contributo economicamente apprezzabile che sia utile al conseguimento del fine sociale, anche le reciproche prestazioni di garanzia che come nella fattispecie siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, sono qualificabili come collaborazione di un socio al laggiungimento degli scopi sociali (Cass. 14 febbraio 2003, n. 2200, 14 agosto 1997 n. 7624, 8 gennaio 1991 n. 84).



L'appartenenza ad un gruppo implica di per sé, per ciascuna società che vi è inserita, la percezione di vantaggi ed utilità patrimoniali non altrimenti conseguibili.

In ogni caso si è detto "Ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto ad ingenerare il convincimento incolpevole nei confronti dei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad affermare l'esistenza della società, senza necessità che ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell'alea" (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2095; Cass. 12 settembre 1997, n. 9030).



Infine il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite dal medesimo gruppo è ravvisabile ogni qual volta che vi sia stata una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale, e ciò risulti da alcuni elementi essenziali: a)l'unicità della struttura amministrativa; b)la stretta connessione funzionale tra le imprese ed il correlativo interesse comune; c)il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d)l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società

titolari di distinte imprese (C. 09/8809; 03//4274 e 00/11275).

Nella fattispecie dietro la struttura formale della società consortile (art. 2613 ter c.c.), che è la società avente come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c., cioè lo svolgimento di una o più fasi delle imprese consorziate con l'obiettivo di ottirnizzare i risultati delle singole aziendo che mantengono la propria autonomia, emerge l'esistenza

di elementi che rendono ipotizzabile la figura della c.d. "supersocietà", quale unico imprenditore o unico referente soggettivo di un'unitaria ovvero variamente articolata realtà imprenditoriale, nella quale le specifiche attività di impresa esplicate dalle singole società o imprese si configurano quali attività di impresa del medesimo superorganismo societario.

Insolvenza della società di fatto

Per potere dichiarare il fallimento della società di fatto e dei soci e delle società che ad essa partecipano è necessario il previo accertamento della insolvenza della società di fatto.

Ed infatti come nel caso di società di persone regolare ai sensi dell'art. 147/1 L.F. la dichiarazione di fallimento, previo accertamento dell'insolvenza di tale società,



comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (anche non persone fisiche ed anche società di capitali), anche nell'ipotesi di società di fatto, per dichiarare il fallimento di questa e dei suoi soci, è necessario accertare l'insolvenza della società di fatto medesima.

La società consortile cooperativa della estata dichiarata fallita su propria istanza, in quanto in situazione di insolvenza.

Ugualmente è stata accertata l'insolvenza delle consorziate già dichiarate fallite

Sono state proposte istanze nei confronti delle imprese individuali di consciuto, il qui legale rappresentante ha riconosciuto di non potere fare fronte alle obbligazioni

contratte, e che nepoure è comparso all'udienza fissata per la sua

audizione nel procedimento ex art. 15/1 f. promosso contro la di lui impresa individuale.

Ness ino dei legali rappresentanti delle imprese consorziate, tutti comparsi

all judienza fissata nel prosente projedimento, ha costenuto ja disponibilità di risorse

sufficienti per fare fronte all'esposizione debitoria né ha documentato alcunché in proposito nonostante nel decreto di fissazione dell'udienza fosse stato loro ordinato di produrre una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata nonché copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

All'udienza è stata invece evidenziata la gravissima crisi del settore in cui il consorzio operava e la difficoltà di farvi fronte (v. dichiarazioni di

Deve pertanto ritenersi accertata l'insolvenza della società di fatto risultata esistente dietro l'apparenza formale del consorzio.

Ragioni di opportunità della estensione del fallimento alla società di fatto

e Jost



Attraverso l'estensione del fallimento alla società di fatto ed alle società facenti parte di questa, le singole procedure fallimentari potranno essere gestite congiuntamente.

In tale modo potrà essere garantita adeguata e paritaria tutela ai creditori sociali, evitando che a fronte di un unico dissesto possano esservi fallimenti "capienti" e fallimenti "negativi".

P.Q.M.

Visti gli artt. 15 e 16 del Decreto 16 marzo 1942 n. 267

DICHIARA IL FALLIMENTO




- -,----
- 4) Tessitura snc, già dichiarata fallita;
- 5) snc di
- 6) di dichiarata fallita;
- 7)
- 8)

nonché dei soci illimitatamente responsabili della predetta società di fatto

- 1) cri-
- 2) srl;
- 3) snc, già dichiarata fallita:
- 4) and snc di





presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della

Così deciso in Prato, il 19.11.10

cancelleria a norma dell'art. 17 I. fall.

Il Giudice estensore

Mani Moelle lymet.

IL CANCELLIERE CT

DEPOSITATO IL

I NOVEDIO

TRIBUNAVE DI PRATO

11